

Comune di Grugliasco (Torino)

**Variante al PRG “Z11a” ai sensi dell'art. 17 comma 5 della l.r. 56/1977: approvazione definitiva - D.C.C. 22 del 26/04/2017.**

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4 del 30/01/2017, ha adottato la Variante parziale al PRG “Z11a” ai sensi dell'art. 17 comma 5 della l.r. 56/1977 e s.m.i.;
- gli elaborati della Variante sono stati pubblicati sul sito web del Comune e depositati in pubblica visione dall'8 febbraio 2017 per 30 giorni consecutivi, con la possibilità da parte di chiunque vi avesse interesse di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione;
- a seguito della pubblicazione della DCC n. 4 del 30/01/2017 non sono pervenute osservazioni;
- con Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n. 86-2755/2017 del 13/3/2017 la Città Metropolitana ha dichiarato che la variante non presenta incompatibilità con il *Piano Territoriale di Coordinamento provinciale* e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale; con il Decreto è stato chiesto che la deliberazione di approvazione riportasse un prospetto numerico per la dimostrazione del rispetto dei parametri di cui al comma 5 lettere c), d), e), f) riferito alla capacità insediativa vigente e al complesso delle varianti parziali o approvate;
- in relazione alla suddetta richiesta, si riporta di seguito un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale vigente, come definita a seguito dell'approvazione della *variante al PRG “35VAR” ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. (DCC n.11 del 7/3/2016)*, successivamente alla quale non è stata approvata alcuna variante parziale. Sono state approvate una Variante ai sensi dell'art. 17 bis comma 4 (DCC 71/2016) che non ha prodotto effetti sui parametri di cui al comma 5 citati, e la Variante Strutturale approvata con DCC n.18 del 29/3/2017 per l'adeguamento alla normativa Seveso:

	<i>Capacità insediativa residenziale vigente</i>	<i>50243 abitanti</i>
	<i>Quantità superfici standard art.21 L.R. 56/77 PRGC VIGENTE</i>	<i>1324183 mq</i>
	<i>Quantità superfici standard art.22 L.R. 56/77 PRGC VIGENTE</i>	<i>1333997 mq</i>
c)	Riduzione della quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della LUR determinata dalla presente variante	0 mq
d)	Incremento della quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della LUR determinata dalla presente variante	0 mq
e)	Incremento della capacità insediativa residenziale determinato dalla presente variante	0 abitanti
f)	Incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, determinato dalla presente variante	nessuno

si conferma pertanto che la variante è classificata come parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della l.r. 56/1977 in quanto soddisfa tutte le condizioni elencate nello stesso comma, nonché dei commi 6 e 7 dello stesso articolo, come dimostrato nel capitolo *Verifica delle condizioni di classificazione della variante come parziale* della Relazione Illustrativa della variante e, in particolare:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla l.r. 56/1977;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla l.r. 56/1977;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Ai fini della dimostrazione del rispetto dell'art. 17 comma 6 della l.r. 56/1977 si evidenzia inoltre che la variante interessa un'area interna al centro abitato (così come definito nella variante generale di revisione al PRGC che ha già ottenuto il parere favorevole della Conferenza di Copianificazione conclusiva), in un contesto caratterizzato dalla presenza di opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, teleriscaldamento); non introduce nuove previsioni insediative che possano non risultare compatibili e complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

- nel corso dell'iter procedurale si è svolta la procedura di verifica di assoggettabilità della variante alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), a seguito della quale l'Organo Tecnico Comunale VAS, con D.D. n.231 del 13/04/2017, ha escluso la variante dalle successive fasi di VAS, in conformità con i pareri espressi dagli Enti consultati.

Dato atto che:

- la variante è compatibile con il vigente *Piano Territoriale di Coordinamento provinciale* e con i progetti sovracomunali;
- le previsioni della variante sono compatibili;
- con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinata, nonché con i piani settoriali;
- con il *Piano di Zonizzazione Acustica* vigente;
- con i vincoli del PRG vigente;
- con la *Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico*;
- la variante non interessa aree in cui sono presenti aziende a Rischio di Incidente Rilevante, né aree comprese nei relativi cerchi di danno, come definiti a seguito dell'approvazione della variante strutturale per l'adeguamento alla variante "Seveso" al *Piano Territoriale di Coordinamento provinciale*, approvata con DCC n.18 del 29/3/2017.

Considerato dover approvare la variante al PRG "Z11a" costituita dai seguenti elaborati:

Relazione Illustrativa

1.03 - Album dei Progetti delle Aree di Intervento - Variante "Z11a" ai sensi dell'art. 17 comma 5 l.r. 56/1977 [*stralcio*] - Stato attuale agg. 39

1.03 - Album dei Progetti delle Aree di Intervento - Variante "Z11a" ai sensi dell'art. 17 comma 5 l.r. 56/1977 [*stralcio*] - Variante [*allegato 3*]

Visto:

- il PRG vigente approvato con DGR n. 4-5410 del 4/3/2002 e le successive varianti e modifiche approvate;
- l'art. 17 commi 5 e 7 della l.r. 56/1977;
- l'art. 42 del TUEL – DLGS 267/2000.

Tutto ciò premesso, si propone affinché il Consiglio Comunale

#### DELIBERI

1. di approvare la variante al PRG "Z11a" ai sensi dell'art. 17 comma 5 della l.r. 56/1977, costituita dai seguenti elaborati allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale:

Relazione Illustrativa

1.03 - Album dei Progetti delle Aree di Intervento - Variante "Z11a" ai sensi dell'art. 17 comma 5 l.r. 56/1977 [*stralcio*] - Stato attuale agg. 39

1.03 - Album dei Progetti delle Aree di Intervento - Variante "Z11a" ai sensi dell'art. 17 comma 5 l.r. 56/1977 [*stralcio*] - Variante [*allegato 3*]

2. di dare atto che con Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n. 86-2755/2017 del 13/3/2017 la Città Metropolitana ha dichiarato che la variante non presenta incompatibilità con il *Piano Territoriale di Coordinamento provinciale* e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale;

3. di dare atto che la variante è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e l'Organo Tecnico comunale, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto con Determinazione Dirigenziale n.231 del 13/04/2017 che la stessa non dovesse essere sottoposta alla valutazione ambientale di cui agli artt.11 segg. del D. Lgs. 152/2006

4. di dare atto che la variante sarà efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta aggravio di spesa a carico del bilancio comunale.